



# COMUNE DI VICARI

CITTA' METROPOLITANA DI PALERMO

Piazza Paolo Borsellino, n. 22 – Vicari (PA)

C.F. 85000650821 Tel. 091.8216061

PEC: [comunevicari@pec.it](mailto:comunevicari@pec.it) - PEO: [info@comune.vicari.pa.it](mailto:info@comune.vicari.pa.it)

**Settore “A” Amministrativo, Socio Culturale e Servizi alla Persona  
Ufficio Servizi Sociali**

## ASSEGNO DI MATERNITA'

ART. 74 DEL D. LGS. 26.03.2001, N. 151

### REQUISITI 2026

#### Chi può chiedere il contributo

L'assegno di maternità dei Comuni è una prestazione assistenziale concessa dai Comuni ed erogata dall'INPS e disciplinata dall'art. 74 del D. Lgs. 151/2001 e ss.mm.ii.

L'assegno di maternità è concesso alla madre, cittadina italiana residente, che non beneficia di alcun trattamento economico per la maternità (indennità o altri trattamenti economici a carico dei datori di lavoro privati o pubblici), o che beneficia di un trattamento economico di importo inferiore rispetto all'importo dell'assegno (in tal caso l'assegno spetta per la quota differenziale).

Il beneficio è concesso alle donne, cittadine italiane o comunitarie o in possesso di carta di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, per uno dei seguenti eventi:

- a) per ogni figlio, che sia regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato; quando la richiesta di assegno è formulata da soggetto in possesso della carta di soggiorno di cui all'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, il figlio che non sia nato in Italia o non risulti cittadino di uno Stato dell'Unione europea deve altresì essere in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo medesimo;
- b) per ogni minore che faccia ingresso nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento. Il beneficio può essere concesso se il minore non ha superato al momento dell'affidamento preadottivo o dell'adozione senza affidamento i sei anni di età, ai sensi dell'articolo 6, comma 1, della legge 9 dicembre 1997, n. 903, ovvero, per gli affidamenti e le adozioni internazionali, la maggiore età, ai sensi dell'articolo 39-quater, primo comma, lettera a), della citata legge n. 184 del 1983.

In tali casi la richiedente deve essere residente nel territorio dello Stato al momento della nascita del figlio e al momento dell'ingresso nella propria famiglia anagrafica di un minore ricevuto in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento.

Ai sensi dell'art. 11 del D.P.C.M. 452 del 2000 in luogo dei soggetti di cui all'articolo 10, comma 2, possono beneficiare dell'assegno medesimo i seguenti soggetti:

- a) il padre che, al momento della nascita del figlio, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di abbandono del figlio da parte della madre o di affidamento esclusivo del figlio al padre, a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante e residente nel territorio dello Stato al momento del parto e che il figlio sia stato riconosciuto dal padre, si trovi presso la famiglia anagrafica di lui e sia soggetto alla sua potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; alle suddette condizioni l'assegno spetta in via esclusiva al padre;
- b) l'affidatario preadottivo che, al momento dell'ingresso del minore nella sua famiglia anagrafica, sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del

decreto legislativo n. 286 del 1998, quando sopraggiunga separazione ai sensi dell'articolo 25, quinto comma, della legge n. 184 del 1983, l'assegno è concesso all'affidatario preadottivo a condizione che non sia già stato concesso alla moglie affidataria preadottiva e che il richiedente abbia il minore in affidamento presso la propria famiglia anagrafica; la presente disposizione si applica anche nei confronti dell'adottante in caso di adozione senza affidamento;

- c) l'adottante non coniugato, residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno ai sensi dell'articolo 9 del decreto legislativo n. 286 del 1998, in caso di adozione pronunciata solo nei suoi confronti ai sensi dell'articolo 44, terzo comma, della legge n. 184 del 1983, a condizione che il minore si trovi presso la famiglia anagrafica dell'adottante, sia soggetto alla potestà di lui e comunque non sia in affidamento presso terzi.
- d) In caso di decesso della madre del neonato o, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, della donna che ha ricevuto il minore in affidamento preadottivo o in adozione senza affidamento, e qualora il beneficio non sia stato ancora erogato ai suddetti destinatari, l'assegno che sarebbe spettato alla madre o alla donna aventi diritto può essere concesso, a domanda, rispettivamente al padre che ha riconosciuto il neonato o al coniuge della donna, a condizione che questi siano regolarmente soggiornanti e residenti nel territorio dello Stato, il minore si trovi presso la loro famiglia anagrafica e sia soggetto alla loro potestà e comunque non sia in affidamento presso terzi; in alternativa, detti soggetti possono, se in possesso dei medesimi requisiti soggettivi ed economici previsti per la persona deceduta, presentare autonoma domanda, che sostituisce ad ogni effetto quella della persona deceduta, e conseguire l'assegno a proprio titolo; nei casi previsti dal presente comma, competente alla concessione dell'assegno è sempre il comune di ultima residenza della persona deceduta.
- e) In caso di neonato non riconoscibile o non riconosciuto da alcuno dei genitori, dell'assegno può beneficiare il soggetto residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno a condizione che si trovi in possesso dei requisiti previsti per la madre, il minore medesimo gli sia stato affidato con provvedimento del giudice e si trovi nella famiglia anagrafica dell'affidatario.
- f) In caso di madre minore di età (come in tutte le ipotesi di incapacità di agire), dal padre maggiorenne a condizione che la madre risulti regolarmente soggiornante nel territorio dello Stato Italiano al momento del parto, che il figlio sia stato riconosciuto dal padre stesso, si trovi nella sua famiglia anagrafica e sia soggetto alla sua responsabilità. Qualora anche il padre del bambino sia minore di età, o comunque non risultino verificate le altre condizioni, la richiesta può essere presentata, in nome e per conto della madre, dal genitore esercente la potestà ovvero, in mancanza, da altro legale rappresentante (Inps n. 1183 del 23.12.2003);
- g) In caso di separazione tra i coniugi, dall'adottante o dall'affidatario preadottivo (sia residente, cittadino italiano o comunitario o in possesso di carta di soggiorno) a condizione che il minore rientri nella famiglia anagrafica del richiedente e che l'assegno non sia stato già concesso alla madre adottiva o affidataria;

### **Requisiti richiesti**

- Essere residente nel Comune di Vicari nel momento in cui si presenta la richiesta;
- Essere cittadina italiana, comunitaria, o familiari titolari della carta di soggiorno di cui agli articoli 10 e 17 del decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30, o titolari di permesso di soggiorno ed equiparate alle cittadine italiane ai sensi dell'articolo 41, comma 1-ter, del testo unico di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, ovvero titolari di permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, che non beneficino dell'indennità di cui agli articoli 22, 66 e 70 del Testo Unico.
- Essere disoccupata, o non aver beneficiato di alcuna forma di tutela economica della maternità dall'INPS o dal datore di lavoro, oppure aver ricevuto prestazioni inferiori al valore dell'assegno ovvero a € 2.065,50 per l'anno 2026;
- Essere in possesso di attestazione **ISEE per prestazioni agevolate rivolte a minorenni** in corso di validità per un importo pari o inferiore a €. 20.668,26.

**TUTTI I REQUISITI RICHIESTI PER L'EROGAZIONE DELL'ASSEGNO DEVONO ESSERE POSSEDUTI ALL'ATTO DELLA PRESENTAZIONE DELL'ISTANZA, PENA L'ESCLUSIONE.**

### **Documentazione da allegare**

- Copia della attestazione ISEE, per prestazioni agevolate rivolte a minorenni, completa di Dichiarazione sostitutiva unica, in corso di validità, senza omissioni e difformità, valevole per la richiesta di prestazioni sociali agevolate o per l'accesso agevolato ai servizi di pubblica utilità, di cui al D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e al decreto interministeriale del 7 novembre 2014 pubblicato nella G.U. del 17/11/2014 (S.O. n. 87) in vigore a partire del 01 gennaio 2015, di entrambi i genitori, o della madre se unico genitore (1);
- Copia di un documento di identità in corso di validità;
- Copia del codice IBAN intestato o cointestato al soggetto richiedente. (Vedi modalità di pagamento);
- In caso di separazione: copia della sentenza di separazione;
- Per i cittadini di paesi terzi: copia del titolo di soggiornante di lungo periodo, o copia del riconoscimento dello "Status di rifugiato politico" o copia del permesso di soggiorno per protezione sussidiaria, oppure copia del permesso unico del lavoro (art. 12 C. 1 lettera e) Direttiva Europea 2011/98/UE) o autorizzazione al lavoro.
- Per i cittadini di paesi terzi: copia della carta/permesso di soggiorno del bambino se non è nato in Italia o non è cittadino di uno stato dell'Unione Europea; in mancanza di essa alla data di presentazione della domanda, la richiedente dovrà presentarla alla propria Sede Territoriale di riferimento non appena ne entrerà in possesso. Fino a quel momento l'assegno di maternità non potrà essere erogato.
- Fotocopia della carta d'identità del/della dichiarante nel caso in cui l'istanza sia presentata da terzi.

### **Scadenza**

La domanda va presentata **perentoriamente entro sei mesi dalla data del parto, dell'adozione o dell'affidamento preadottivo.**

- In caso di adozione o affidamento preadottivo il termine di sei mesi decorre dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo riceve in adozione o in affidamento. Nell'ipotesi di affidamento preadottivo, qualora il minore non possa essere iscritto nella famiglia anagrafica dell'affidatario a causa di particolari misure di cautela stabilite nei suoi confronti dall'autorità competente, all'ingresso del minore nella famiglia anagrafica è equiparato l'inizio della coabitazione del minore con il soggetto affidatario quale risulta dagli atti relativi alla procedura di affidamento preadottivo;
- Nel caso in cui l'assegno venga richiesto da un soggetto diverso dalla madre (padre, coniuge della donna adottiva o affidataria, unico affidatario), la domanda deve essere presentata al Comune di residenza del richiedente entro il termine di sei mesi dalla scadenza del termine concesso alla madre, cioè entro un anno dalla nascita (o dalla data di ingresso del minore nella famiglia anagrafica della donna che lo ha ricevuto in adozione o in affidamento);
- In caso di decesso della madre, la domanda deve essere presentata al Comune di residenza della persona deceduta; in tal caso la domanda può essere presentata anche durante il termine concesso alla madre (cioè durante i sei mesi dalla nascita) quando sia documentato il decesso o risulti il diritto esclusivo del padre;
- Nell'ipotesi di adottante non coniugato la domanda va presentata entro il termine di sei mesi dall'ingresso in famiglia del minore.

### **Importo dell'assegno**

In base alle rivalutazioni, per l'anno 2026, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale n. 32 del 09.02.2026, l'Assegno mensile di maternità, ai sensi dell'art. 74 della Legge 26 marzo 2001, n. 151, da corrispondere agli aventi diritto per l'anno 2026, per le nascite, gli affidamenti preadottivi e le adozioni senza affidamento, se spettante in misura intera, è pari a €. 413,10. Verrà corrisposto, per cinque mensilità, per complessivi €. 2.065,50. Per le domande relative al medesimo anno, il valore dell'indicatore della situazione economica equivalente per prestazioni agevolate rivolte a minorenni è pari a €. 20.668,26. L'assegno di maternità è concesso dal Comune di Residenza ma erogato dall'INPS in un'unica soluzione.

### **Modalità di pagamento**

L'assegno sarà erogato dall'INPS tramite bonifico bancario al Codice IBAN indicato nella domanda.

### **Dove presentare la domanda**

La domanda può essere presentata secondo le seguenti modalità:

- a mezzo posta elettronica certificata all'indirizzo [comunevicari@pec.it](mailto:comunevicari@pec.it);
- a mezzo e-mail all'indirizzo: [info@comune.vicari.pa.it](mailto:info@comune.vicari.pa.it);
- presentata brevi manu all'ufficio Protocollo del Comune di Vicari, in Piazza P. Borsellino, n.22, negli orari di apertura al pubblico.

### **Responsabile del procedimento**

Ai sensi della l.r. 7/2019 il Responsabile del Procedimento è la Sig.ra Tinaglia Angela presso l'Ufficio Sociale Piazza P. Borsellino n.22, Tel. 0918216061, Int. 12, E- Mail: [a.tinaglia@comune.vicari.pa.it](mailto:a.tinaglia@comune.vicari.pa.it)

### **Informativa semplificata sul trattamento dei dati personali**

(ai sensi dell'art. 13 del D.Lgs. n. 196/2003 e del Regolamento UE n. 2016/679 - GDPR)

Ai sensi del Regolamento (UE) 2016/679 (GDPR) e del D.lgs. 196/2003 e ss.mm.ii., l'istante autorizza il trattamento dei dati personali forniti con la presentazione dell'istanza ai soli fini del presente procedimento amministrativo, secondo quanto indicato nell'informativa pubblicata sul sito istituzionale del Comune di Vicari, al link: <https://www.comune.vicari.pa.it/wp-content/uploads/2025/02/Informativa-generale-privacy.pdf>

---

#### **(1) Il coniuge con diversa residenza**

Fa parte del Nucleo Familiare del dichiarante anche il coniuge che non risulta nel suo stesso stato di famiglia. Non deve essere indicato il coniuge con diversa residenza quando si verifica uno dei seguenti casi:

- a) Quando è stata pronunciata separazione giudiziale o è intervenuta l'omologazione della separazione consensuale da parte del giudice (articolo 711 del codice di procedura civile), o quando è stata ordinata la separazione in pendenza di domanda di nullità del matrimonio (articolo 126 del codice civile), oppure quando la diversa residenza è consentita a seguito di provvedimenti temporanei ed urgenti del giudice (art. 708 c.p.c.); non basta, cioè, che vi sia una separazione di fatto, ma è sempre necessaria l'esistenza di un provvedimento del giudice;
- b) Quando uno dei coniugi è stato escluso dalla responsabilità genitoriale o sono stati adottati nei suoi confronti i provvedimenti di cui all'art. 333 del codice civile per condotta pregiudizievole al figlio;
- c) Quando si è verificato uno dei casi di cui all'articolo 3 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, e successive modificazioni, ed è stata proposta domanda di scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio (divorzio);
- d) Quando sussiste abbandono del coniuge, accertato in sede giurisdizionale o dalla pubblica autorità competente in materia di servizi sociali, occorre, cioè, che sia già in corso un procedimento giurisdizionale o amministrativo dal quale risulti lo stato di abbandono.

**Se non sussiste nessuno dei seguenti casi, il coniuge non residente con il dichiarante va sempre indicato nella dichiarazione.**

Vicari, 09.03.2026

Il Responsabile del Settore "A"  
Dott. Domenico Bondi